



53

dall'ufficio per malattia dal 7 febbraio 1952, fu collocato in aspettativa per motivi di salute dal 7 agosto 1952 con stipendio ridotto di $\frac{1}{3}$ e del 7 febbraio 1953 senza stipendio, a norma dell'art. 25 del Contratto collettivo di lavoro.

Il rag. Benini, sottoposto a visita medica collegiale in data 25 ottobre 1952, non è stato ritenuto idoneo a svolgere lavoro proficuo.

L'esame clinico e psichico del suddetto ha infatti confermato la malattia (sindrome delirante e reazioni depressive-ansiose) dalla quale il medesimo già in precedenza era stato riconosciuto affetto.

Il rag. Benini, valendosi della facoltà prevista dal citato art. 25, ha presentato domanda intesa ad ottenere il collocamento in rendita di invalidità.

Posto quanto sopra e considerato che nel caso di cui trattasi si è concretata l'invalidità al lavoro, il Direttore generale, vista la stessa relazione del Servizio Personale, propone al Consiglio di accogliere la domanda presentata dall'Applicato rag. Mario Benini, a norma dell'art. 41, comma 1°; del contratto collettivo di lavoro, con effetto dal 7 febbraio 1953 e di con-